

Determinazione 1° agosto 2016, n. 19/2016

Disposizioni in materia di comunicazione dei dati ai fini delle determinazioni tariffarie per i servizi di distribuzione e misura del gas in caso di valorizzazione delle immobilizzazioni nette di località sulla base del valore di rimborso in esito ad affidamento mediante gara d'ambito.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE, *UNBUNDLING*
E CERTIFICAZIONE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL
GAS E IL SISTEMA IDRICO**

Il giorno 1° agosto 2016

Visti:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, 12 novembre 2011, n. 226, come modificato dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro per gli Affari Regionali e per le Autonomie 20 maggio 2015, di approvazione del "Regolamento recante modifica al decreto 12 novembre 2011, n. 226, concernente i criteri di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale" (di seguito: decreto 226/11);

- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 24 luglio 2014, 367/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 367/2014/R/GAS);
- la Parte II del Testo unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019, recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG 2014-2019)”, approvata con la deliberazione 367/2014/R/GAS, come successivamente modificata e integrata (di seguito: RTDG);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione dell’Autorità 5 febbraio 2016, n. 4/2016 (di seguito: determinazione 4/2016).

Considerato che:

- l’articolo 21, comma 1, della RTDG prevede che il valore iniziale, per il periodo di affidamento mediante gara d’ambito, delle immobilizzazioni nette di località oggetto di trasferimento a titolo oneroso al gestore entrante, riferito al 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’affidamento del servizio, è calcolato sulla base del:
 - a) valore di rimborso di cui all’articolo 5 del decreto 226/11 (di seguito: valore di rimborso), riconosciuto al gestore uscente, nel caso in cui il gestore entrante sia diverso dal gestore uscente, secondo quanto precisato al successivo articolo 24 della medesima RTDG;
 - b) valore delle immobilizzazioni nette di località riconosciute ai fini regolatori, negli altri casi;
- l’articolo 25, comma 1, della RTDG prevede che il valore di rimborso relativo ai cespiti in esercizio al 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’affidamento del servizio sia stratificato per tipologia di cespiti e per anno di entrata in esercizio;
- l’articolo 25, comma 2, della RTDG dispone che la stratificazione per tipologia di cespiti e per anno di entrata in esercizio sia effettuata sulla base delle risultanze dello stato di consistenza e/o delle perizie di stima, se disponibili in modo completo e a condizione che la stratificazione sia pubblicata nel bando di gara;
- l’articolo 25, comma 3, della RTDG stabilisce che, nel caso in cui non siano disponibili informazioni puntuali desumibili dallo stato di consistenza e/o dalle perizie di stima o nel caso in cui la stratificazione non sia stata pubblicata nel bando di gara, trovi applicazione la stratificazione *standard* definita con determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione;

- con la determinazione 4/2016 è stata definita la stratificazione *standard* del valore di rimborso ai sensi dell'articolo 25, comma 3, della RTDG; tale determinazione ha fissato le procedure per definire la stratificazione del valore di rimborso per tipologia di cespiti e anno di entrata in esercizio, distinguendo, ai fini della sua applicazione, i seguenti casi:
 - assenza di informazioni relative alla stratificazione sia per tipologia di cespiti sia per anno di entrata in esercizio;
 - assenza di informazioni relative alla sola stratificazione per anno di entrata in esercizio.

Considerato che:

- ai fini della determinazione del valore di rimborso, al valore di ricostruzione a nuovo con degrado è sottratto il valore residuo dei contributi pubblici e privati;
- ai fini delle determinazioni tariffarie relative ai servizi di distribuzione e misura del gas le imprese distributrici sono tenute a comunicare i costi storici relativi a incrementi patrimoniali e contributi, al lordo del rispettivo degrado;
- i valori comunicati ai fini tariffari devono trovare riscontro nelle fonti contabili obbligatorie dei soggetti proprietari dei cespiti e devono rifletterne le dinamiche di acquisizione e dismissione.

Ritenuto opportuno:

- in ragione di esigenze di trasparenza e certezza, in prossimità dello svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale per ambito territoriale minimo, rendere note le modalità attuative delle disposizioni dell'articolo 21, comma 1, della RTDG in materia di valorizzazione iniziale delle immobilizzazioni di località per le gestioni d'ambito, che troveranno applicazione nelle raccolte dei dati funzionali alla determinazione delle tariffe di riferimento per le medesime gestioni d'ambito;
- in ragione di esigenze di semplicità nella gestione amministrativa, prevedere che nei casi di trasferimento dei cespiti a titolo oneroso al gestore entrante, come disciplinati dall'articolo 21, comma 1, lettera a), della RTDG, i valori delle immobilizzazioni ai fini tariffari siano assunti già al netto dei contributi, in coerenza con le modalità di determinazione relative al valore di rimborso;

- per i casi disciplinati dall'articolo 21, comma 1, lettera a), della RTDG, ovvero in tariffe caso di valorizzazione delle immobilizzazioni nette di località sulla base del valore di rimborso, individuare le modalità che le imprese distributrici dovranno seguire per determinare su base convenzionale il valore delle immobilizzazioni lorde da indicare nelle comunicazioni dei dati ai fini tariffari e, in particolare, ipotizzando che il passaggio a gestione per ambito avvenga nell'anno *AT*, prevedere che:
 - a) il valore delle immobilizzazioni nette di località nell'anno *AT-I* sia assunto pari al valore di rimborso riferito al 31 dicembre dell'anno *AT-I*;
 - b) il valore delle immobilizzazioni lorde di località nell'anno *AT-I* sia determinato in via convenzionale a partire dal valore di rimborso riferito al 31 dicembre dell'anno *AT-I*, opportunamente deflazionato e riportato al valore lordo sulla base del fattore di degrado calcolato in applicazione delle regole della RTDG;
- prevedere che tale criterio convenzionale di determinazione del valore delle immobilizzazioni lorde di località, di cui alla precedente lettera b), trovi applicazione sia nel caso in cui la stratificazione del valore di rimborso per tipologia di cespiti e anno di entrata di esercizio venga definita sulla base delle risultanze dello stato di consistenza e/o delle perizie di stima sia nel caso in cui la stratificazione venga definita con i criteri *standard* stabiliti dalla determinazione 4/2016.

Ritenuto opportuno:

- sempre in ragione di esigenze di trasparenza in prossimità dello svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale per ambito territoriale minimo, rendere note le modalità attuative delle disposizioni degli articoli 53 e 54 della RTDG in materia di aggiornamento delle componenti tariffarie a copertura dei costi di capitale di località per le gestioni d'ambito, per i casi di valorizzazione delle immobilizzazioni nette di località sulla base del valore di rimborso;
- in particolare, prevedere che, nell'ambito delle comunicazioni dei dati ai fini tariffari:
 - a) il valore delle immobilizzazioni nette di località dismesse sia pari alla quota parte del valore di rimborso riferibile ai cespiti dismessi;
 - b) il valore delle immobilizzazioni lorde di località dismesse sia determinato in via convenzionale a partire dal valore delle immobilizzazioni nette di località dismesse di cui alla precedente lettera a), opportunamente deflazionato e riportato al valore lordo sulla base del fattore di degrado calcolato in applicazione delle regole della RTDG;

- prevedere che la stratificazione dei valori delle immobilizzazioni nette e lorde oggetto di dismissione di cui al punto precedente:
 - in caso di applicazione della stratificazione *standard* del valore di rimborso ai sensi dell'articolo 25, comma 3, della RTDG, sia effettuata convenzionalmente procedendo alla dismissione dei cespiti di maggiore anzianità;
 - negli altri casi, sia effettuata puntualmente sulla base dell'effettiva anzianità dei singoli cespiti dismessi

DETERMINA

1. di prevedere, nei casi di valorizzazione delle immobilizzazioni nette di località sulla base del valore di rimborso, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera a) della RTDG, una determinazione convenzionale del valore delle immobilizzazioni lorde di località al 31 dicembre dell'anno $AT-1$, che troverà applicazione nelle raccolte dei dati funzionali alla determinazione delle tariffe di riferimento per le gestioni d'ambito a partire dall'anno tariffe AT , sulla base della seguente formula:

$$VIR_{s,t}^{AT-1} = \frac{VIR_{s,t}^{AT-1}}{d_t^{AT-1} \cdot (1 - FD_{s,t}^{AT-1})}$$

dove:

- $VIR_{s,t}^{AT-1}$ è il valore di rimborso di cui all'articolo 5 del decreto 226/11, relativo all'anno $AT-1$, stratificato per tipologia di cespiti s e anno di entrata in esercizio t ;
 - d_t^{AT-1} è il valore del deflatore degli investimenti fissi lordi utilizzato ai fini della determinazione delle tariffe per i servizi di distribuzione e misura del gas, con $d_{AT-1}^{AT-1} = 1$;
 - $FD_{s,t}^{AT-1}$ è il valore del fattore di degrado relativo agli incrementi patrimoniali, calcolato con riferimento all'anno $AT-1$, per tipologia di cespiti s e anno di entrata in esercizio t , definito in applicazione delle regole della RTDG;
2. di stabilire che, ai fini dell'aggiornamento delle componenti tariffarie a copertura dei costi di capitale di località, di cui agli articoli 53 e 54 della RTDG, per i casi di valorizzazione delle immobilizzazioni nette di località sulla base del valore di rimborso:

- a) il valore delle immobilizzazioni nette di località dismesse sia pari alla quota parte del valore di rimborso riferibile ai cespiti dismessi;
 - b) il valore delle immobilizzazioni lorde di località dismesse al 31 dicembre dell'anno *AT-1* sia determinato in via convenzionale, sulla base della formula riportata al precedente punto 1, a partire dal valore dalle immobilizzazioni nette di località dismesse di cui alla precedente lettera a);
3. di prevedere che la stratificazione dei valori delle immobilizzazioni nette e lorde oggetto di dismissione di cui al punto precedente:
- a) in caso di applicazione della stratificazione *standard* del valore di rimborso ai sensi dell'articolo 25, comma 3, della RTDG, sia effettuata convenzionalmente procedendo alla dismissione dei cespiti di maggiore anzianità;
 - b) negli altri casi, sia effettuata puntualmente sulla base dell'effettiva anzianità dei singoli cespiti dismessi;
4. di pubblicare la presente determinazione sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

Milano, 1° agosto 2016

Il Direttore
Andrea Oglietti